Sent. n. 91/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

dott. Tommaso Miele Presidente

dott. Massimo Balestieri Consigliere, rel

dott.sa Paola Lo Giudice Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 80294 iscritto nel registro di segreteria nell'anno 2024 promosso dalla procura regionale nei confronti di:

X X (C.F.: OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Pepe;

visti gli atti di causa;

uditi, nella udienza pubblica del 17/10/2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Giannotti, il relatore Consigliere Massimo Balestieri, la Procura regionale, nella persona del Vice Procuratore Generale Laura Monfeli e l'Avv. Nicola Pepe per il convenuto X.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione la Procura regionale ha

convenuto in giudizio il sig. X X, chiedendo la condanna al risarcimento del danno di € 3.333,00, a favore del Ministero della Difesa, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio.

Ha rappresentato che il convenuto ha "*svolto attività privata extraprofessionale retribuita in qualità di componente del Consiglio di amministrazione dell'OMISSIS in assenza di autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza cagionando un danno in misura pari agli emolumenti indebitamente percepiti dal 2.5.2019 al 7.6.2019*".

Sul punto, la Procura ha rilevato la violazione dell'art. 53, commi 7 e 7 bis, del d.lgs. n. 165/2001, in quanto l'autorizzazione è stata concessa solo per l'attività svolta dall'8/06/2019 e ha ravvisato nella condotta del convenuto l'elemento soggettivo del dolo.

2. Con decreto monitorio del OMISSIS/2024, acquisito il parere favorevole della Procura regionale, è stata quantificata in € 1.800,00 la somma dovuta dal convenuto ai fini della cancellazione della causa dal ruolo.

3. Con comparsa di costituzione, la difesa ha eccepito l'inammissibilità della citazione ai sensi

dell'art. 67, comma 2, c.g.c., rilevando di non aver ricevuto l'invito a dedurre. Sul punto, la difesa ha osservato che la cartolina verde presenta cancellature ed errori e che la Procura ha depositato anche il duplicato dell'avviso di ricevimento, ma l'avviso di giacenza in atti reca un indirizzo errato nel numero civico ed è stato rinvenuto nella cassetta postale quando era già scaduto il termine per il ritiro dell'atto notificato. Nel merito, la difesa ha richiamato l'art. 60 del D.P.R. n. 3 del 1957, rilevando quanto segue: il convenuto "*è stato nominato, dal Ministro delle OMISSIS con decreto del OMISSIS, quale componente del Consiglio di amministrazione di OMISSIS, in qualità di componente designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano* (pagg. 3 – 5, all. 5 dell'atto di citazione).

Rileva inoltre che il Ministro per OMISSIS ha nominato X X a membro del Cda OMISSIS in quanto già componente designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La nomina (riservata allo Stato) è dunque avvenuta in assoluta continuità con l'incarico precedentemente svolto da X X quale

OMISSIS regionale del OMISSIS della Regione OMISSIS per il quale era in aspettativa dal proprio lavoro dal OMISSIS.2017.

Quindi, la sua nomina era già ampiamente coperta da autorizzazione (designazione Ministro ed assenso del Governo): la Presidenza del Consiglio dei Ministri "VISTA la nota n. OMISSIS del OMISSIS.2019 con la quale la Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha designato il dott. X X, OMISSIS al OMISSIS della Regione OMISSIS, quale rappresentante regionale in sostituzione dell'OMISSIS. X X dimissionario" (doc. 2)".

Ha, poi, evidenziato l'assenza dell'elemento soggettivo, rilevando di aver indicato la data d'inizio dell'incarico (2 maggio 2019) nella richiesta di autorizzazione del 6 giugno. Ha concluso chiedendo in via pregiudiziale l'inammissibilità della citazione e nel merito il rigetto della domanda.

4. All'odierna udienza il rappresentante della Procura attrice e il difensore del convenuto si sono richiamati agli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate, ed hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già

rassegnate per iscritto. Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare il Collegio esamina l'eccezione d'inammissibilità della citazione dedotta dalla difesa del convenuto.

Sul punto, il Collegio rileva che la procedura di notificazione dell'invito a dedurre è stata correttamente eseguita dalla Procura regionale, tant'è che la cartolina verde reca l'indirizzo corretto del convenuto.

Per quanto attiene all'errata indicazione del numero civico nell'avviso di giacenza, il Collegio osserva che l'avviso di giacenza è stato consegnato dall'ufficio postale presso l'abitazione del convenuto e che il convenuto non ha offerto alcun elemento probatorio per supportare la tesi secondo cui l'avviso, che reca un numero civico diverso, sia stato immesso nella cassetta postale solo il 17 o il 18 gennaio 2024, ovvero subito dopo la scadenza del termine di giorni trenta per il ritiro dell'atto.

Pertanto, l'eccezione d'inammissibilità della citazione è rigettata.

2. Nel merito, il Collegio rileva che, ai sensi

dell'art. 53, comma 7, del D.lgs. n. 165/2001, "*I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti* " e che ai sensi del comma 7-bis, "*In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura*

dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti". Il successivo comma 7-bis ribadisce che "*L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti*". Con riferimento all'esatta interpretazione del suddetto art.53, con la sentenza n. 26/2019 le Sezioni riunite non hanno accolto l'orientamento giurisprudenziale che configurava l'ipotesi in esame come responsabilità sanzionatoria e hanno chiarito quanto segue:

"*L'art. 53, comma 7, del d. lgs. n. 165/2001, che prevede che "i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza*" e che "*in caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel*

conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti" ha un carattere dissuasivo e di deterrenza nei confronti dei pubblici dipendenti dall'assunzione di incarichi retribuiti non sottoposti, previamente, al regime autorizzatorio da parte dell'amministrazione di appartenenza e determina l'attrazione del medesimo compenso in conto entrata del bilancio dell'amministrazione; la condotta omissiva del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore, di cui al successivo art. 53, comma 7 bis, dà luogo ad un'ipotesi autonoma di responsabilità amministrativa tipizzata, a carattere risarcitorio del danno da mancata entrata per l'amministrazione di appartenenza del compenso indebitamente percepito e che deve essere versato in un apposito fondo vincolato.

Dalla natura risarcitoria di tale responsabilità consegue l'applicazione degli ordinari canoni sostanziali e processuali della responsabilità, con rito ordinario, previa notifica a fornire deduzioni di cui all'art. 67 c.g.c".

Nel caso in esame, risulta in atti che il convenuto

ha chiesto l'autorizzazione in data 6/06/2019 per l'incarico di componente del Consiglio di amministrazione dell'OMISSIS decorrente dal 2 maggio 2019 al 1° maggio 2022 e che l'incarico è stato autorizzato con provvedimento del 4/07/2019.

Con successiva istanza dell'8/06/2019 il convenuto ha chiesto di essere autorizzato a svolgere l'incarico a far data dall'8/06/2019 ovvero dalla data di ripresa del servizio a seguito delle dimissioni da OMISSIS del Governo della Regione OMISSIS con conseguente termine dell'aspettativa per incarico politico in data 7/06/2019, e in data 8/08/2019 è stata concessa l'autorizzazione a far data dall'8/06/2019.

Alla luce delle considerazioni che precedono, sussiste nel caso di specie il danno erariale da mancata entrata per il periodo 2 maggio/7 giugno 2019, come quantificato dalla Procura regionale, non oggetto di specifica contestazione, in quanto il convenuto ha espletato l'attività in assenza di formale autorizzazione.

Rimane da esaminare il profilo relativo all'elemento soggettivo.

Al riguardo, il Collegio osserva che il convenuto era consapevole che l'incarico poteva essere

esercitato solo a seguito di previa autorizzazione, in quanto lo stesso convenuto ha dichiarato nell'istanza presentata il 6/06/2019 di essere a conoscenza che l'attività non poteva essere svolta in data antecedente all'eventuale autorizzazione; inoltre, nel provvedimento autorizzativo è stato precisato che l'attività non poteva essere svolta in data antecedente all'8/06/2019.

In tal contesto, non assume rilievo il fatto che il convenuto fosse in aspettativa fino al 7/06/2019, in quanto l'incarico avrebbe dovuto essere autorizzato fin dall'inizio, anche se in aspettativa.

Il Collegio ritiene, quindi, che la condotta del convenuto sia connotata dal dolo o, quanto meno, da colpa grave.

Pertanto, il Collegio condanna il convenuto al risarcimento del danno di € 3.333,00 a favore del Ministero della Difesa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi nella misura legale, dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.

3. Alla soccombenza e alla conseguente condanna del convenuto segue l'obbligo del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione

dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 80294 del registro di Segreteria:

- rigetta l'eccezione d'inammissibilità della citazione;
- accoglie la domanda della Procura regionale e, per l'effetto, condanna il convenuto X X al risarcimento del danno di € 3.333,00 a favore del Ministero della Difesa, oltre a rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 150 delle disp. di att. cod. proc. civ., e agli interessi legali sulla somma così rivalutata, decorrenti dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31,

comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

Le somme di cui sopra vanno recuperate dall'amministrazione creditrice, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124" (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche,

supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 17 ottobre 2024.

L'Estensore — Il Presidente

Massimo Balestieri — Tommaso Miele

f.to digitalmente — f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 13 febbraio 2025

Il Dirigente

Sebastiano Alvise Rota

f.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO SEGRETERIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **210/00 (duecentodieci/00).**

Il Dirigente Sebastiano
Alvise Rota
f.to digitalmente